

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART. 15 O.M. 90/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

I criteri di valutazione adottati per gli alunni disabili che seguono una programmazione individualizzata Differenziata (non curricolare) prevedono i seguenti voti che vanno dal quattro al dieci, a cui corrispondono rispettivamente:

Modalità di raggiungimento dell'obiettivo	Rilievo	Giudizio	Voto
In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo	Obiettivo completamente raggiunto	- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina. - È in grado di fare degli esempi anche diversi da quelli utilizzati nelle spiegazioni. Organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne ed i tempi impartiti. - Dimostra disponibilità ad ascoltare e ad essere messo in discussione. Sa autovalutarsi rispetto ad atteggiamenti e livelli di profitto	10
In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo	Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina. - È in grado di fare degli esempi, rispetta le consegne anche sulla tempistica predisposta. - Mantiene un buon livello di impegno e partecipazione e mostra autonomia. Sa porsi con educazione nel rispetto delle regole e delle diversità culturali.	8 / 9
In autonomia	Obiettivo raggiunto	- Fruisce conoscenze che gli consentono di non commettere errori grossolani. Sa eseguire esempi, anche se con qualche imprecisione ed approssimazioni. - È abbastanza autonomo nella rielaborazione. Si esprime con chiarezza anche se spesso usa termini dialettali. - Svolge le mansioni affidate in maniera abbastanza autonoma. Si impegna con metodo e partecipa attivamente.	7
Parzialmente guidato	Obiettivo sostanzialmente raggiunto	- Generalmente assolve gli impegni e partecipa al dialogo educativo. Lavora abbastanza bene nelle attività di gruppo anche se non sa sempre gestire al meglio il tempo a sua disposizione. - Dimostra di avere acquisito gli elementi essenziali della disciplina e non commette errori gravi nell'esecuzione di compiti al proprio livello. Esegue rielaborazioni, seppur parziali o imprecise; ha qualche spunto di autonomia. - La terminologia tecnica è abbastanza accettabile	6
Guidato	Obiettivo non raggiunto	- Non possiede conoscenze adeguate al proprio percorso. Difficoltà nella comprensione e/o nell'applicazione e nell'analisi, commettendo errori gravi. - La rielaborazione delle conoscenze non è sicura e non coglie gli aspetti essenziali dei problemi. - L'uso del linguaggio non è adeguato al proprio livello. - È in grado di svolgere le mansioni affidate con parziale autonomia, l'impegno individuale risulta modesto.	5
Totalmente guidato e non collaborativo	Obiettivo non raggiunto e/o problematiche	- Non possiede né conoscenze né competenze. - Manca di autonomia. Non dimostra interesse al dialogo educativo. Non è disponibile a collaborare con i compagni. - Non rispetta gli impegni, si distrae, disturba. - È carente sul piano dell'educazione - Commette frequenti gravi errori nell'applicazione o nell'esecuzione di lavori semplici	4

La scelta di ridurre la scala decimale ad una valutazione compresa tra quattro e dieci, evita traumi di valutazioni eccessivamente negative o facili entusiasmi e contemporaneamente utilizza lo stesso tipo di valutazione adottata per i normodotati.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DVA
CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
SCRUTINI ED ESAMI PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

La Griglia di valutazione è adottata dal Consiglio di Classe per gli alunni in situazione di handicap che svolgono **Piani Educativi Individualizzati Differenziati** a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01 che sostituiscono le precedenti regolamentazioni e delle successive modifiche.

“ Quando il PEI. e' diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno valutati i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.”

Ordinanza Ministeriale n.90 del 21/05/01

Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
5. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo

al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

6. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
7. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
8. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
9. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.
10. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
11. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
12. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione.

Se un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.

Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito.

Per gli allievi handicappati possono essere previste prove di esame equipollenti a quelle proposte dal ministero, con l'utilizzazione di ausili didattici, con tempi più lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

Gli allievi valutati in modo differenziato (cioè in relazione al PEI) possono partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate all'attestazione delle abilità e delle competenze raggiunte. Tale attestato è spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.